



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP22101

Data: 31/01/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 14/01/2023 relativo all'incontro (22283) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Pinerolo (TO) il 14/01/2023 tra Storm Pinerolo U17 (540) e Fiemme / Fassa U17 (418).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' Art.5.4 delle N.O.F.A. Giovanili 2022/2023.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** di €. 1.500- (millecinquecento/00) ai sensi dell'art.8C) delle N.O.F.A. Comuni 2022/2023 .

D) Motivazione:

Valdifiemme Hockey Club (418) : dal rapporto arbitrale emerge che la partita in oggetto non si è disputata per l'assenza della squadra ospite B Fiemme/ Fassa u17. Gli Ufficiali di gara hanno atteso 30 (trenta) minuti oltre l'orario d'inizio previsto per le ore 18.30, come previsto dall'art.8C delle Norme Comuni per la stagione in corso, dichiarando successivamente chiusa la partita. Si segnala altresì che erano regolarmente presenti allo stadio, oltre agli arbitri, anche i cronometristi e la squadra di casa A Storm Pinerolo U17.

Ciò premesso, la mancata disputa dell'incontro è da addebitarsi a responsabilità e colpa esclusiva della squadra trentina che deliberatamente non si è presentata sul campo di gara all'orario previsto per l'inizio della partita, né entro il successivo termine di 30 minuti, come ben chiarito dall'arbitro nel suo rapporto.

Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della **sconfitta a tavolino** a carico della squadra Fiemme/Fassa U17 con il punteggio di 5-0, ai sensi dell'art.5.4 delle N.O.F.A. Giovanili 2022/2023 vigenti, nonché la condanna alla **rifusione delle spese di organizzazione dell'evento**, ivi comprese quelle arbitrali, del servizio medico e dell'ambulanza, se presente in loco, sempre se adeguatamente **documentate** dalla società ospitante, ai sensi dell'art.8C) delle N.O.F.A. Comuni 2022/2023

Infligge altresì, sempre ai sensi del citato art.8C) delle N.O.F.A. Comuni 22/23 la sanzione pecuniaria dell'**ammenda** quantificabile nell'importo di €.1.500,00.- (millecinquecento/00).

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi